



COMUNE DI OSTELLATO

(PROVINCIA DI FERRARA)

ORDINANZA N.6 DEL 04.05.2020

OGGETTO: ACCESSO ED ORGANIZZAZIONE DELLE AREE MERCATALI E CONDIZIONI MINIMALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MERCATALE PER I MERCATI DI OSTELLATO E FRAZIONI. MISURA TEMPORANEA VOLTA AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19.

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. in data 09/03/2020 avente ad oggetto "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio Nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11/03/2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio Nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22/02/2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio Nazionale;
- il D.P.C.M. in data 10/04/2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio Nazionale che ha disposto nuove misure fino al 03/05 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 22 aprile 2020 ;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 30/04/2020;

Considerato:

- che occorre definire le condizioni di base della riapertura e dello svolgimento in assoluta sicurezza dell'attività mercatale nel territorio di Ostellato e frazioni;
- che l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 30 aprile 2020 dispone che: "sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non acconsentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione dei mercati sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del D.P.C.M. 26/04/2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

Ritenuto:

che le condizioni minime per la riapertura dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari siano le seguenti:

- a) conformazione e perimetrazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero dei posteggi (solo per la vendita di prodotti alimentari), onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza;
- b) numero e tipologia degli addetti al controllo, alla canalizzazione dei flussi e prevenzione degli assembramenti nell'area di vendita;
- c) la capienza massima dei clienti presenti contemporaneamente all'interno dell'area mercatale;
- d) l'accesso all'area mercatale sia consentito solo ai clienti dotati di mascherina protettiva e guanti;
- e) l'accesso all'area mercatale sia consentito ad un solo componente per nucleo familiare eventualmente accompagnato da un minore di 14 anni;
- f) in ciascun posteggio gli operatori siano un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine e guanti protettivi monouso;

- g) prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra la segnaletica finalizzata a tenere la distanza dei clienti dal banco al fine di evitare il formarsi di assembramenti;
- h) presenza di un unico ed esclusivo varco di accesso e di un diverso e separato unico varco d'uscita.

Considerato:

- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità, che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente Ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto:

- l'art. 50 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e l'art. 3 del Decreto Legge 19/2020;

ORDINA

- che a far data dal 05/05/2020 l'effettuazione dei mercati di Ostellato e frazioni a merceologia esclusiva alimentare e lo svolgimento dell'attività dei posteggi destinati ed utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, avvenga rispettando rigorosamente le condizioni minime indicate nella presente Ordinanza e solo per i concessionari di posteggio con l'esclusione degli spuntisti, al fine di consentire lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza dell'attività mercatale;

- al Dirigente del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, di emanare i necessari provvedimenti autorizzativi e atti relativi alle aree mercatali, sulla base delle condizioni indicate nella presente Ordinanza, al fine di consentire lo svolgimento sicuro dell'attività mercatale.

- di demandare ad apposito protocollo di gestione, l'indicazione dei soggetti competenti e delle modalità di gestione dei singoli mercati nel rispetto delle condizioni di base, indicate nella presente Ordinanza.

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza tramite pec:

- Alla Polizia Municipale dell'Unione Valli e Delizie-pec: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it ;
- Alla Prefettura di Ferrara- pec: protocollo.prefe@pec.interno.it;
- Alle forze dell'ordine competenti per territorio per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto: Alla Legione Carabinieri Emilia Romagna Stazione di Ostellato pec: tfe29982@pec.carabinieri.it; stfe522230@carabinieri.it ; Alla Legione Carabinieri Emilia Romagna Stazione di Portomaggiore - pec: tfe31281@pec.carabinieri.it; stfe522210@carabinieri.it;
- Al Dirigente del Settore SUAP dell'Unione Valli e Delizie - pec: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it;

- la presente ordinanza sostituisce la N. 05 del 02/05/2020 relativa al mercato di Rovereto.

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art.650 del Codice Penale,
- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso :
1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
2) in via alternativa con ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Ostellato 04/05/2020

**Il Sindaco
Elena Rossi
F.to digitalmente**